

27 Novembre 2012, ore 12:24

## Da indicare le modalità di calcolo degli interessi

### Nulla la cartella di pagamento non dettagliata

Nella cartella esattoriale deve essere indicata in maniera dettagliata la modalità di determinazione degli interessi. In linea con quanto affermato dalla giurisprudenza tributaria di merito (CTR Puglia n. 85 del 2 maggio 2011) e dalla Suprema Corte (n. 4516 del 21 marzo 2012 nonché n. 8415 del 16 settembre 2005), con la sentenza n. 92/36/12 depositata lo scorso 1° ottobre la CTR Piemonte ha chiarito che la trasparenza della cartella esattoriale costituisce un elemento essenziale per la legittimità dell'atto di riscossione. Il contribuente deve essere messo in condizione di verificare la correttezza dei calcoli effettuati dall'Agente della Riscossione.

*di Stefano Loconte - Avvocato, Professore a contratto di Diritto Tributario e Diritto dei Trust, Università degli Studi LUM "Jean Monnet" di Casamassima (BA)*

In data 15 giugno 2010 il Concessionario della Riscossione aveva notificato una cartella di pagamento relativa a maggiore IVA accertata con riferimento al periodo d'imposta 2006. Nell'atto di riscossione, **nonostante l'indicazione degli interessi dovuti, non erano state menzionate le modalità di calcolo** degli stessi, con evidente violazione dell'art. 1283 c.c. che, in tema di anatocismo, **vieta un regime di capitalizzazione composta** degli interessi.

Il contribuente aveva pertanto proposto ricorso alla competente Commissione tributaria provinciale chiedendo la declaratoria di illegittimità dell'iscrizione a ruolo e della cartella esattoriale trasmessa. Ciò in considerazione della mancata indicazione della base di calcolo degli interessi nonché dell'assunta omessa notificazione del prodromico avviso di recupero.

In seguito all'accoglimento del ricorso da parte dei Giudici di prime cure, l'Ufficio aveva proposto appello, ribadendo la legittimità del suo operato. Investita della decisione di secondo grado, la Commissione Tributaria Regionale di Torino ha **rigettato le doglianze dell'Agenzia**, sostenendo che "dall'esame della cartella di pagamento **non si riesce a comprendere quale sia il tasso degli interessi applicato, né il metodo di calcolo**, vale a dire se si applica la capitalizzazione semplice degli stessi o quella composta e, qualora si applichi quest'ultima, qual è il **periodo di riferimento**".

Come chiarito dal Collegio piemontese, riportare solo la cifra globale degli interessi dovuti senza l'indicazione delle specifiche modalità di calcolo degli stessi, non è sufficiente per scongiurare pratiche non in linea con la legislazione vigente. La Commissione piemontese ha in tal modo confermato l'orientamento ormai consolidato della Corte di Cassazione (cfr. da ultimo, la richiamata sentenza n. 4516/2012 - cfr. M.Villani, F.G.R.Sannicandro, "I vizi procedurali di provvedimenti a natura vincolata influiscono sul diritto alla difesa", il Quotidiano IPSOA del 18 aprile 2012). Come esplicitato in tale pronuncia, infatti, l'indicazione nella cartella di pagamento della sola cifra globale degli interessi dovuti, senza indicazione delle specifiche modalità di calcolo, pregiudica il diritto di difesa del contribuente. L'oggettiva difficoltà di ricostruire le modalità di calcolo operata dall'Amministrazione Finanziaria al fine di verificarne la correttezza, pertanto, determina la nullità della cartella esattoriale. La ricostruzione dell'operato dell'Ufficio, effettuata "attraverso difficili indagini, dovute anche alla vetustà della questione", non spetta al contribuente. La Suprema Corte ha chiarito che tutti gli **atti di riscossione notificati dopo giugno 2008** privi dell'indicazione della base di calcolo degli interessi, dovranno considerarsi illegittimi. Ciò a prescindere dalla circostanza che l'accertamento si sia concluso e che il cittadino ne sia già stato messo a conoscenza. Il titolo esecutivo privo del requisito della **chiarezza e trasparenza**, infatti, non consentendo al contribuente di controllare la correttezza dell'operato della Amministrazione finanziaria, dovrà conseguentemente considerarsi travolto da nullità insanabile.

*Copyright © - Riproduzione riservata*

*Commissione tributaria regionale Piemonte, sez. XXXVI, sentenza 01/10/2012, n. 92*